



Comune di Chiusa di San Michele

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2

OGGETTO:

**DEFINIZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO, DEL VICE SINDACO
E DEGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2021**

L'anno **duemilaventuno** addì **quattordici** del mese di **gennaio** alle ore **otto** e minuti **quarantacinque**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BORGESA Fabrizio - Sindaco	Sì
2. BORELLO Alberto - Vice Sindaco	Sì
3. PIPINO Alessandra - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il **Sindaco Sig. BORGESA Fabrizio**

Partecipa alla seduta il Segretario Livio SIGOT

La seduta si svolge con la partecipazione di tutti mediante videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. 18/2020 e dei criteri stabiliti dal Sindaco con proprio decreto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

l'art. 82 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 (che sostituisce l'art. 23 della Legge 03.08.1999, n. 265) prevede che, fra l'altro, venga corrisposta un'indennità di funzione per il Sindaco ed i componenti degli organi esecutivi dei Comuni, rinviando ad apposito decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la conferenza Stato Città ed autonomie locali, la determinazione delle misure;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 156, comma 2, la popolazione va interpretata con riferimento alla fine del penultimo anno precedente;

CONSIDERATO che il Comune alla data del 31.12.2017, penultimo anno (art. 8/bis del D.lgs. 18.01.1993, n. 8 come convertito nella Legge 19/03/1996, n. 68), secondo i dati ISTAT conta n. 1.650 abitanti e quindi rientra nella fascia demografica dei Comuni da 1000 e fino a 5.000 abitanti;

ATTESO che con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro in data 4 aprile 2000 n. 119 (pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13.5.2000) sono state fissate le misure delle indennità spettanti agli Amministratori locali dal quale risulta:

Art.1 Le indennità di funzione per i sindaci e i presidenti delle province sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nella misura riportata nella tabella A allegata al presente decreto e precisamente: ..omissis.. -Comuni da 1001 a 3.000 abitanti euro 1.446,08 lordi ..omissis..

Art.4 comma 3 ..omissis..

Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco Art. 4 comma 8 omissis...

Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco omissis..

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2005 n. 266 del 23/12/2005 ha previsto la riduzione del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza per un triennio a decorrere dall'anno 2006;

RICHIAMATI inoltre il D.L. 31/05/2010 n. 78 (convertito dalla legge 122/2010) e in particolare l'art. 5, comma 7, il quale dispone riduzioni delle indennità degli amministratori locali dal 3% al 10%, a seconda della classe demografica dei comuni, rinviando ad un decreto ministeriale l'attuazione in concreto della norma;

PRESO ATTO che la Corte dei Conti, in sezioni riunite, con delibera n. 1 del 12 gennaio 2012, ha disposto:

- *-che " l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettante agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006 ...*
- *-che " ... la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006..."*
- *-che le Sezioni riunite della Corte dei Conti ritengono quindi non condivisibili le pronunce delle Sezioni regionali ed anzi affermano che la riduzione del 10% delle indennità, introdotta dalla finanziaria 2006, deve ritenersi strutturale e non temporanea;*
- *-che le vicende che si sono susseguite hanno determinato comportamenti non sempre omogenei da parte delle amministrazioni locali causate proprio dalle diversità di pronunce della Corte dei Conti nonché dalla frammentazione normativa;*
- *-che in data 25/01/2013 l'ANCI ha chiesto un pronunciamento urgente al Ministero dell'Interno al fine di apportare chiarezza sugli aspetti più delicati e complessi della materia e per consentire agli enti locali di operare in maniera legittima;*

Preso atto che il 29/05/2019 si sono svolte le elezioni amministrative per il Comune di Chiusa di S. Michele e con deliberazione C.C. n. 33 del 06/06/2019 si è costituita la nuova G.C.;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020 (GU Serie Generale n.194 del 04-08-2020) che all'art. 1 prevede che "Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.";

Richiamata la deliberazione G.C. n. 88 del 19/11/2020 con la quale, a seguito del decreto richiamato nel precedente paragrafo si è fissata, con decorrenza dal 01/01/2020, l'indennità di funzione mensile del Sindaco in € 1.498,62 dando atto che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa dando atto che, concorre alla copertura *totale* del maggior onere annuo sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità il contributo annuo concesso con decreto del Ministero dell'Interno 23 luglio 2020;

Considerato

- che in base al sopra citato comma 11 dell'art. 82 del T.U. 267/2000 nei limiti definiti dal DM n. 119/2000 per le indennità di funzione spetta alla Giunta determinare le indennità di Sindaco, Vice Sindaco e Assessori;
- che avvalendosi di tale facoltà la Giunta Comunale intende procedere, nel rispetto del quadro di risorse individuato a tale scopo dall'Amministrazione, definire le seguenti indennità per il periodo da Gennaio a dicembre 2021:

- ◆ indennità del Sindaco (valore mensile lordo) € 1.498,62;
- ◆ indennità del ViceSindaco (valore mensile lordo) €. 130,15 (20% indennità del Sindaco come definita prima del Decreto del Ministero dell'Interno 23/07/2020)
- ◆ indennità degli Assessori (valore mensile lordo) €. 195,22

Preso atto delle seguenti dichiarazioni:

- da parte del Sindaco Fabrizio BORGESA, di non essere, con decorrenza 28 novembre 2017, lavoratore dipendente e dal 2019 dichiara di avere diritto all'indennità piena;
- da parte del Vicesindaco Alberto BORELLO, di essere lavoratore dipendente con indennità ridotta del 50%;
- da parte dell'Assessore Alessandra PIPINO di essere studentessa con indennità intera;

DATO ATTO che non si possono applicare le maggiorazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art.1 del sopra citato decreto, rispettivamente del 2% e 3% in quanto non dovute;

VISTI i limiti mensili fissati dalla normativa per cui gli emolumenti lordi previsti risulterebbero dedotto il 10%:

➤Sindaco	€.	1.498,62
➤Vicesindaco	€.	130,15
➤Assessore	€.	195,22

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 II comma del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del servizio amministrativo/ finanziario in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e contabile del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. **DI DEFINIRE**, per le motivazioni in narrativa espresse, per l'anno 2021 l'indennità di funzione mensile lorda del Sindaco e degli Assessori Comunali come da prospetto:

Sindaco	€.	1.498,62
Vicesindaco	€.	130,15
Assessore	€.	195,22

2. **DI STABILIRE** che l'indennità lorda di cui al punto 1 venga corrisposta mensilmente per 12 mensilità;
3. **DI PROVVEDERE** ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", nell'ambito della sotto-sezione di primo livello "Organizzazione".

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
BORGESA Fabrizio

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Livio SIGOT
